

(N. 1428)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1956 (V. Stampato N. 2068)

d'iniziativa dei Deputati **STORCHI, GUI, REPOSSI, QUINTIERI, PENAZZATO,
DE MARZI e CIBOTTO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 MARZO 1956

Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi
ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere *a)* e *b)*, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia

e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'Istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse è versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.